



## COMUNE DI ALBETTONE

Provincia di Vicenza

COPIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 22.-

Sessione ordinaria ----- Prima convocazione ----- Seduta pubblica.

ART. 49 D. LGS. 18.08.2000, N. 267.

☒ Il sottoscritto Responsabile del Servizio TRIBUTI esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

f.to dr. Germano Comparin

☒ Il sottoscritto responsabile del servizio FINANZIARIO esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

f.to rag. Angelo Dotto

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE

f.to (Ing. Joe Formaggio)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dott. Luigi Tommaso Sardone)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi al n. 262 di Reg. Pubbl.

Addi 29/07/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dott. Luigi Tommaso Sardone)

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Albettone, li 29/07/2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Brutto Roberto

### OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).

L'anno duemilatredici addi dodici del mese di luglio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze previa convocazione del Sindaco con avvisi scritti in data 05/07/2013 prot. 0002808.-, fatti recapitare a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

| Presenti | Assenti |                      |
|----------|---------|----------------------|
| *        |         | - JOE FORMAGGIO      |
| *        |         | - IVO ZUECCO         |
| *        |         | - RICCARDO TRISSINO  |
| *        |         | - FRANCESCA RIGATO   |
|          | *       | - FRANCESCO FONTANA  |
|          | *       | - DAVIDE PERDONCIN   |
| *        |         | - FIORELLA CURIELE   |
| *        |         | - MAURO FRIGO        |
| *        |         | - VITTORIO BOGGIAN   |
| *        |         | - PATRIZIO CAROTTA   |
| *        |         | - ALESSANDRO DE BONI |
| *        |         | - GERMANO ZECCAGNO   |
| *        |         | - LORENZO ZANOTTO    |

Presenti n.11 - Assenti n. 2 -

Partecipa alla seduta il Dott. LUIGI TOMMASO SARDONE Segretario Comunale.

Il Sig. JOE FORMAGGIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

**VISTO** l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

**TENUTO CONTO** che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione nel comune di Albettone la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

**CONSIDERATO** che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

**VISTO** l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...."*;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

**VISTO** l'art. 1, comma 381, della L. 24/12/2012, n. 228, così come da ultimo modificato dalla legge 06/06/2013 n. 64, che ha differito al 30/09/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

**VISTO** in particolare l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il Consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

**CONSIDERATO** che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo

dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

**ESAMINATO** l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 36 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

**TENUTO CONTO** che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

**RILEVATO** che le esenzioni/riduzioni previste nel regolamento comunale ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa (eventuale, indicare solo se previste);

**RITENUTO** di approvare il suddetto regolamento;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

**ACQUISITO** altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed il vigente Statuto comunale;

Con n. 11 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 11 presenti e n. 11 votanti,

#### **D E L I B E R A**

- 1) Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, composto di n. 36 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2013.
- 3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
- 4) Di determinare le tariffe del tributo e delle relativa maggiorazione annualmente con specifica deliberazione.
- 5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Con n. 11 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 11 presenti e n. 11 votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e che la stessa è divenuta esecutiva per la decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data \_\_\_\_\_.

li, \_\_\_\_\_.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to (Dott. Luigi Tommaso Sardone)

---



**Comune di ALBETTONE**

**Provincia di Vicenza**

**Regolamento  
per la disciplina del  
Tributo sui Rifiuti e sui Servizi  
(TARES)**

**Approvato con  
delibera del  
Consiglio Comunale  
n. 22 del 12/07/2013**

**Art. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n.446, disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Albettone, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, in attuazione dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, e del DPR 27 aprile 1999, n.158, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

**Art. 2**  
**ISTITUZIONE DEL TRIBUTO**

1. Nel Comune di Albettone è istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n.201.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili.
3. La gestione dei rifiuti urbani, attività di pubblico interesse, svolta in regime di privativa, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e dal regolamento comunale previsto dall'art. 198, del predetto decreto legislativo.

**Art. 3**  
**COMPONENTI DEL TRIBUTO**

1. Il tributo si articola in due componenti:
  - a. *componente rifiuti*, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
  - b. *componente servizi*, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 23 del presente regolamento.

**Art. 4**  
**PRESUPPOSTO**

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo articolo 6.

**Art. 5**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
  - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui

che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 27 o i componenti del nucleo familiare;

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazione prive di personalità giuridica, in solido con i soci;

3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

#### **Art. 6**

#### **LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

#### **Art. 7**

#### **LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
  - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
    - Utenze domestiche
    - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, vani scale;
    - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
    - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
    - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili, perché di fatto non utilizzati a seguito di ordinanze o oggetto di interventi edilizi (quali lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, ecc.) in seguito a licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità delle stesse e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
    - superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;

- aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

#### Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 comma 2 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dipendenti e clienti e tutte le altre aree esterne escluse quelle operative;
- aree o locali in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- locali adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso. A tal fine sono considerati adibiti al culto, purché connessi a culti riconosciuti dalla legge, i seguenti locali: chiese, cappelle, locali in cui si esercita la catechesi;
- sale di esposizione museale;
- la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti (es. campo da gioco) sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- le superfici delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precisate strutture sanitarie e socio sanitarie: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.

### **Art. 8**

#### **PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI**

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

| <b>TIPOLOGIA DI ATTIVITA'</b>                                                                           | <b>Percentuale di abbattimento superficie</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Lavanderie a secco e tintorie non industriali                                                           | 25%                                           |
| Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti                                       | 45%                                           |
| Elettrauto                                                                                              | 35%                                           |
| Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie, galvanotecniche, ceramiche e smalterie | 45%                                           |
| Officine di carpenteria metallica                                                                       | 45%                                           |
| Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie                                                             | 25%                                           |
| Laboratori fotografici ed eliografie con stampa                                                         | 25%                                           |
| Allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresina                             | 25%                                           |
| Laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi, veterinari e odontoiatri                 | 35%                                           |

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 25 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

#### **Art. 9**

#### **TARIFFA DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158.

#### **Art. 10**

#### **DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis dell'art. 14 del D.L. 201/11, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile al tributo, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 Novembre 1993, n. 507 (TARSU). Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all' 80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 Marzo 1998, n. 138.
2. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.
3. Per i locali, la superficie calpestabile è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione

della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,50 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

#### **Art. 11**

### **ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

#### **Art. 12**

### **COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal regolamento statale di cui al D.P.R. 158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.

#### **Art. 13**

### **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento
3. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
4. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:
  - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;

- b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.

**Art. 14**  
**CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE**  
**NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A., o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, o da pubblici registri, o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, come risultante dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione superiore a 50 mq.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, il tributo è dovuto per la specifica attività ed è commisurato alla superficie a tal fine utilizzata.

**Art. 15**  
**DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE**  
**UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni nell'arco dell'anno. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 25.
3. E' possibile considerare un numero diverso di componenti, previa presentazione di apposita domanda da parte degli utenti corredata da documentazione adeguata, nei seguenti casi:
  - congiunto anziano collocato in casa di cura e/o riposo per un periodo consecutivo superiore a sei mesi: nel caso di unico residente collocato in casa di riposo si applica la riduzione per casa a disposizione;
  - congiunto che svolge lavoro o studia all'estero per un periodo consecutivo superiore a sei mesi;

- militari assenti per servizio per un periodo consecutivo superiore a tre mesi;
  - persone recluse in istituti di detenzione per periodi superiori a 6 mesi.
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 25. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica. In mancanza di indicazioni specifiche verrà attribuito un numero pari a tre componenti.
  5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da 2 o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
  6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate e/o a disposizione di persone giuridiche, il numero degli occupanti si presume pari a tre componenti, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 25 dei soggetti fisici che occupano l'immobile. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo potrà essere, previo accordo, l'occupante o il proprietario stesso.

#### **Art. 16**

#### **OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 25, comma 2, il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 25.
3. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 25.
4. Per ogni anno solare il tributo è dovuto in base al periodo di effettiva occupazione o conduzione.

#### **Art. 17**

#### **MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo rapportato ai giorni di effettivo disservizio.

#### **Art. 18**

#### **RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 25% della tariffa fissa e variabile del tributo, con effetto dal primo ruolo utile successivo a quello di presentazione di apposita istanza, nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dell'attività di compostaggio.

La riduzione non è altresì riconosciuta per unità immobiliari tenute a disposizione di cui all'art. 21, lettera a).

#### **Art.19**

### **INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO**

1. Quanto complessivamente dovuto, può essere ridotto anche fino al suo intero ammontare nei confronti degli utenti assistiti dal Comune che versano in condizione di grave disagio sociale ed economico.
2. La riduzione potrà avvenire esclusivamente su specifica istanza annuale al Settore Servizi Sociali da parte del titolare dell'utenza.

#### **Art. 20**

### **RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della tariffa del tributo.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra:
  - il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare (RD)
  - la somma della quantità di rifiuti avviati a recupero (RD) e dei rifiuti calcolati moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa ed il coefficiente di produzione kg/mq. annuo (Kd) della parte variabile di cui al DPR 158/99.Il rapporto così calcolato, essendo riferito alla sola quota variabile, verrà riportato all'intera tariffa del tributo secondo lo stesso rapporto tra quota variabile e tariffa complessiva.
3. La percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti uguale o maggiore di 0,5 o per difetto se minore di 0,5;
4. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 60% della tariffa del tributo. Per le utenze che usufruiscono della riduzione tariffaria per stagionalità di cui all'art. 21 – punto b), la misura massima della riduzione per autorecupero è pari al 30% della tariffa del tributo.
5. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro i termini di presentazione del modello unico di denuncia (MUD), dichiarazione attestante la quantità di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale e avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente (FIR). Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
6. L'agevolazione di cui al presente articolo, verrà calcolata annualmente sulla base dei dati consuntivi dell'anno precedente ed applicata per l'annualità in corso.

**Art. 21**  
**RIDUZIONI TARIFFARIE**

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
  - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, provviste di allacciamenti alla rete dei servizi pubblici (acqua, elettricità, gas), purché utilizzate fino ad un massimo di 183 giorni all'anno, riduzione del 30%; abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora all'estero per più di 6 mesi all'anno, riduzione del 30%;
  - b. locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente per un periodo inferiore a 183 giorni all'anno, purché risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dagli organi competenti, riduzione del 30%;
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di comunicazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

**Art. 22**  
**TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 22.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
10. Il servizio di gestione dei rifiuti per i locali e aree utilizzate per lo svolgimento di eventi sportivi o di manifestazioni socio-culturali o del tempo libero (Festival, Concerti, Luna Park, Raduni, Sagre, ecc.) viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il gestore dell'impianto sportivo o il promotore delle manifestazioni ed il gestore del servizio.
11. In mancanza di stipula di detti contratti, la tariffa applicata, calcolata secondo quanto stabilito al punto 4) del presente articolo, è quella prevista per la relativa classe di attività e la superficie di riferimento è tutta l'area occupata, esclusa unicamente quella riservata ai praticanti la competizione sportiva, piste da ballo, palchi, percorsi di gara, campi da gioco ecc..

12. In relazione ai banchi di mercato che realizzano un'occupazione non stabile del territorio comunale, il servizio di gestione dei rifiuti per le aree utilizzate, è effettuato sulla base di specifici contratti tra l'occupante ed il Gestore del servizio. In mancanza della stipulazione di detti contratti, è applicato il corrispettivo risultante dall'applicazione della tariffa del presente articolo di cui ai commi precedenti, maggiorata del 100% .

#### **Art. 23**

### **COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO**

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.
2. Il gettito della maggiorazione è destinato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.
3. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni tariffarie di cui all'art. 17 (mancato svolgimento del servizio), all'art.18 (raccolte differenziate utenze domestiche), all'art.20 (raccolte differenziate utenze non domestiche) e all'art. 21 (case a disposizione per utilizzo stagionale).
4. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

#### **Art. 24**

### **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 23.

#### **Art. 25**

### **DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare all'Ufficio Tributi del Comune di Albettone la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:  
Utenze domestiche  
a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;

- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, numero civico e numero dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, numero civico e numero dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

- 6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
- 7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di 30 giorni.

## Art. 26 RISCOSSIONE

- 1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate scadenti il 30 giugno ed il 30 settembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 30 giugno. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, oppure tramite bollettino di conto corrente postale dedicato.
- 2. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
- 3. Le modifiche inerenti a variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo ai ruoli successivi anche mediante conguaglio compensativo.
- 4. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il

medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune, ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di adempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

#### **Art. 27**

### **RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il contribuente deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Art. 28**

### **IMPORTI MINIMI**

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

#### **Art. 29**

### **VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata

collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Il Comune, per le operazioni di cui sopra, ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
  - e. utilizzare le banche dati relative ai contratti di fornitura per altri servizi di acqua, gas energia elettrica, fognatura e depurazione ecc, nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni;
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'Ufficio Tributi o al soggetto incaricato dell'accertamento e riscossione, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. In mancanza di elementi oggettivi di determinazione delle condizioni di assoggettamento al tributo, il Comune può applicare una fatturazione provvisoria calcolata, per le utenze domestiche, su 100 mq. e 3 componenti, mentre per le utenze non domestiche, si farà riferimento alla superficie media cittadina della categoria tariffaria di appartenenza.

#### **Art. 30**

#### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

#### **Art. 31**

#### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 14, comma 37 del D.L. 201/11, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura del vigente tasso legale maggiorato per ogni giorno di ritardo riscontrato nei pagamenti.

#### **Art. 32**

#### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

#### **Art. 33**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

#### **Art. 34**

#### **NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, nonché al regolamento comunale generale delle entrate tributarie e alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

#### **Art. 35**

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della TARSU. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento relativo alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARSU, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'ente, e ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

#### **ART.36**

#### **DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2013**

1. Per l'anno 2013 il tributo deve essere pagato in due rate scandenti il 31.07.2013 e 31.12.2013.
2. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe del tributo e della maggiorazione per i servizi indivisibili, l'importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo della previgente forma di prelievo sui rifiuti. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate per l'anno 2013 è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti

- ...applicate nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe stabilite per l'anno 2013.
3. Per l'anno 2013 la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

## **ALLEGATO 1**

### **Categorie di utenze non domestiche**

| <b>Comuni fino a 5.000 abitanti</b> |                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.                                 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                     |
| 02.                                 | Campeggi, distributori carburanti                                                             |
| 03.                                 | Stabilimenti balneari                                                                         |
| 04.                                 | Esposizioni, autosaloni                                                                       |
| 05.                                 | Alberghi con ristorante                                                                       |
| 06.                                 | Alberghi senza ristorante                                                                     |
| 07.                                 | Case di cura e riposo                                                                         |
| 08.                                 | Uffici, agenzie, studi professionali                                                          |
| 09.                                 | Banche ed istituti di credito                                                                 |
| 10.                                 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli       |
| 11.                                 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                                    |
| 12.                                 | Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) |
| 13.                                 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                          |
| 14.                                 | Attività industriali con capannoni di produzione                                              |
| 15.                                 | Attività artigianali di produzione beni specifici                                             |
| 16.                                 | Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie                                                       |
| 17.                                 | Bar, caffè, pasticceria                                                                       |
| 18.                                 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                  |
| 19.                                 | Plurilicenze alimentari e/o miste                                                             |
| 20.                                 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante                                                         |
| 21.                                 | Discoteche, night club                                                                        |

